



Autorizzazione alla riproduzione per scopi commerciali

Il sottoscritto _____ Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente in _____ Via e Numero _____

Telefono _____ E-mail _____

Documento _____

chiede l'autorizzazione a riprodurre a proprie spese, **per scopi commerciali**, il seguente documento:

Collocazione _____ Autore _____

Titolo _____

Luogo e data di ed. _____ Tipo di riproduzione _____

Pagine da riprodurre _____

Pubblicazione o oggetto in cui la riproduzione verrà inserita _____

Tiratura (n. copie) _____ Prezzo di copertina _____ Mese e anno di stampa _____

Diffusione (paesi/lingue) _____ Riproduzioni a colori o b/n _____

Pubblicazione su Ebook, CD, DVD o Video _____

Posizione dell'immagine nella pubblicazione (indicare): _____

Copertina

4a di copertina

pagina intera

½ pagina

¼ di pagina

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti e in particolare della L.633/41 e successive integrazioni e modificazioni e del D.M. 8.4.94, e dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 485 del codice penale.

Data _____

Il Richiedente

Il Direttore della Biblioteca

Riservato all'Ufficio:

Non si autorizza la riproduzione per i seguenti motivi:

Il Direttore della Biblioteca

Legge 22 Aprile 1941, n.633 e successive modifiche

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [...]

Art. 68

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

E' vietato lo spaccio di dette copie al pubblico e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Legge 22 Maggio 1993, n.159

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli art. 177, 178, 179 e al ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 Aprile 1941, n.633.

Art. 1

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milione e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

Art.108

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i rispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

....

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.